

ALLEGATO "A" ALL'ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO

ASSOCIAZIONE VITTIME FINASTERIDE

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA - ASSOCIATI -
ORGANI SOCIALI - RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 1

E' costituita una Associazione senza fini di lucro denominata:

Associazione Vittime

Finasteride ed in forma abbreviata:

"A.V.F."

ART. 2

A.V.F. ha sede in Treviso, via Tolpada 1/A . Potranno essere istituite sedi di Segreteria Regionale e Provinciale con le modalità stabilite negli articoli che seguono.

ART.3

A.V.F. non ha scopo di lucro, è apartitica ed apolitica ed ha la finalità di promuovere la tutela degli interessi, sia collettivi sia individuali, dei propri iscritti. In particolare, A.V.F. ha la funzione di assumere ogni più opportuna iniziativa, direttamente ed indirettamente volta alla salvaguardia del Diritto alla Salute degli individui e dell'Interesse della Collettività, a norma dell' Articolo 32 della Costituzione, al fine di garantire la loro rappresentanza, difesa e protezione nei confronti dei Servizi di Assistenza Sanitaria Pubblica e Privata, degli Ospedali, dei Medici, dei produttori, distributori e venditori di Farmaci, delle associazioni di Categoria, delle amministrazioni locali, dei

pubblici poteri e di qualsiasi altro organismo od ente nazionale ed internazionale.

A.V.F., nell'interesse di tale categoria di soggetti, manterrà e promuoverà contatti con ogni ente e/o organismo per sensibilizzare gli stessi e/o l'opinione pubblica sul problema della tutela del diritto alla salute, svolgendo attività di divulgazione ed informazione in generale, anche a mezzo di conferenze ed iniziative simili.

ART. 4

A.V.F. avrà durata illimitata funzionalmente al perseguimento degli scopi prefissati.

Art 5

Potranno essere associati tutti coloro che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione.

Il Presidente può liberamente ammettere l'Associato che ne faccia richiesta. **Art. 6**

La decadenza e/o l'esclusione da Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su relazione del Presidente, a maggioranza dei due terzi del Consiglio.

Ciascun iscritto potrà recedere in qualsiasi momento dalla Associazione attraverso comunicazione scritta.

Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio della stessa, né alla liquidazione del contributo corrisposto.

Art. 7

Il Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo potrà conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze.

Art. 8

Gli Organi dell'Associazione sono:

Presidente

Consiglio Direttivo

Assemblea degli Associati

Presidente Onorario (facoltativo)

Art.9

Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dei due terzi che lo compongono (ad eccezione del primo che è nominato in sede di costituzione dell'Associazione) e resta in carica fino alla revoca.

Il Presidente ha pieni poteri decisionali di amministrazione e direzione di

A.V.F.. In particolare, il Presidente ha il compito di:

- a) convocare le riunioni del Consiglio Direttivo, ogni qual volta lo ritenga necessario ed opportuno, ivi inclusa la circostanza della costituzione di sedi regionali e provinciali;
- b) convocare l'Assemblea degli Associati;
- c) delineare le linee d'azione di A.V.F. e le iniziative conseguenti;
- d) affidare incarichi per l'esecuzione delle iniziative associative, concordando gli eventuali compensi;
- e) predisporre le relazioni da presentare al Consiglio Direttivo;

- f) predisporre i bilanci annuali di A.V.F. per l'approvazione del Consiglio Direttivo;
- g) proporre al Consiglio Direttivo l'approvazione del Regolamento Interno;
- h) provvedere all'amministrazione e gestione delle risorse di A.V.F., alla gestione della contabilità, alla tenuta e al deposito dei documenti di A.V.F. e a ogni altro atto che si rendesse necessario per le finalità di cui all'art. 3.

Art.10

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque.

Ciascun membro è eletto, anche per corrispondenza, dall'Assemblea degli Associati e resta in carica per un periodo di cinque anni.

Per il primo periodo il Consiglio Direttivo viene eletto all'atto della costituzione del A.V.F. da parte dei membri fondatori.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche a distanza, via telefono, fax, mail e/o videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo esprime pareri e suggerimenti al Presidente ogni qual volta richiesto e:

- a) delibera sull'approvazione di tutte le relazioni e risoluzioni propostegli dal Presidente a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti;
- b) approva ei bilanci annuali di A.V.F.;
- c) delibera sull'approvazione di ogni altro atto sottopostogli dal Presidente inclusa la nomina facoltativa del Presidente Onorario, la costituzione delle sedi Regionali e Provinciali, la nomina del loro responsabile,

determinandone i poteri e la durata della carica e la revoca dell'incarico, a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti;

d) delibera sull'approvazione dell'eventuale regolamento Interno a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti.

Art. 11

Il Presidente Onorario, quale carica facoltativa, viene nominato su proposta del Presidente dal Consiglio Direttivo che ne determina le funzioni di rappresentanza del A.V.F..

Art. 12

Le sedi Regionali e Provinciali sono costituite previa approvazione del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Art. 13

L'Assemblea degli Associati si riunirà su richiesta del Consiglio Direttivo per il rinnovo del Consiglio Direttivo medesimo.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, qualunque ne sia il numero, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, e il voto potrà essere espresso anche per corrispondenza.

Il voto per corrispondenza si eserciterà attraverso l'inoltro del modulo di voto predisposto da A.V.F.. dallo stesso fatto pervenire e restituito debitamente compilato e firmato da ciascun associato. Il diritto di voto non potrà essere esercitato da coloro che non si troveranno in regola con i contributi associativi in quanto richiesti.

L'Assemblea degli Associati si riunisce altresì ogni qual volta si debba decidere sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento di A.V.F. o qualora ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi Associati, per

l'eventuale revoca delle cariche sociali o per trattare qualsivoglia argomento che fosse d'interesse comune a tutti gli Associati.

Art. 14

Le Risorse di A.V.F. sono costituite da:

- a) quote associative stabilite dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo;
- b) eventuali contribuzioni spontaneamente e liberamente concesse dagli Associati;
- c) qualsiasi altra fonte in conformità alla legislazione vigente.

Art. 15

A.V.F. è rappresentata legalmente dal Presidente, anche dinanzi all'Autorità Giudiziaria o da un Membro del Consiglio Direttivo che sia formalmente incaricato di effettuare o promuovere una determinata azione, qualora ciò sia deciso dal Consiglio stesso a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti.

Art. 16

L'esercizio finanziario di A.V.F. si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno, e per il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.

Art. 17

Le cariche sociali non danno diritto di per sé ad alcun compenso.

Potranno essere stabiliti rimborsi spese ed eventuali compensi strettamente commisurati all'effettiva attività svolta a favore di A.V.F..

Art. 18

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra gli Associati e A.V.F., nonché all'interno degli organi dello stesso, il Foro competente esclusivo sarà quello di A.V.F..

Art. 19

In caso di scioglimento di A.V.F. l'Assemblea degli Associati nominerà uno o più liquidatori al fine di provvedere alla devoluzione del fondo ad Associazioni aventi gli stessi scopi o ad Enti di Beneficenza.